

**416. Codice penale dell'anno 1859.**

*Il codice penale è stato approvato con legge 20 novembre 1859 n. 3783 (pubblicato in Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Tipografia Pignetti e Carena, Torino, 1859 n. 3783), è entrato in vigore il 1 maggio 1860, è stato modificato dal regio decreto 26 novembre 1865 n. 2599, ed è stato abrogato dal regio decreto 30 giugno 1889 n. 6133.*

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., principe di Piemonte, ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, interinalmente incaricato di reggere il Ministero degli Affari Ecclesiastici, di Grazie e di Giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

**1.** Il Codice Penale, da pubblicarsi a tenore dell'art. 3 della presente legge, è approvato, ed avrà esecuzione nelle antiche e nuovo Provincie dei Nostri Stati cominciando dal giorno primo maggio mille ottocento sessanta.

Nondimeno le disposizioni contenute in esso Codice nel libro II, tit. III, cap. I, se. I, *Dell'attentato all'esercizio dei diritti politici*, avranno immediata esecuzione in conformità dell'art. 4 della legge 23 giugno 1854.

**2.** Un esemplare stampato di detto Codice firmato da Noi, e contrassegnato dal Guardasigilli, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli Archivi Generali del Regno, unitamente a una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli suddetto.

**3.** La pubblicazione di esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere riposto nella sala del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

**CODICE PENALE**

**394.** Se a danno altrui si contraffaccia il nome, marchio, od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture o sopra opere d'ingegno collo scopo di fare apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a L. cinquecento, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode.

**395.** Incorre nella stessa pena:

Chiunque in frode o contravvenzione di qualche privativa, concessa dal governo del Re per mercanzie o manifatture, le fabbrichi, o venda o le introduca dall'estero;

Chiunque introduca dall'estero o venda o riproduca scritti, composizioni, musicali, disegni, pitture, od altra produzione di stampa od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro concessa dal governo del Re.

**396.** Nei casi preveduti nei due precedenti articoli il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente a indennizzare le persone danneggiate.